

2014

PIANO REGOLATORE degli
ACQUEDOTTI
della REGIONE MARCHE

Norme Tecniche
d'Attuazione

REGIONE MARCHE

Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia

P.F. Tutela delle Acque





Piano Regolatore degli Acquedotti (P.R.A.)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (N.T.A.)

ART. 1

(Finalità)

1. La presente normativa, in coerenza con i principi generali della legislazione nazionale ed in attuazione della L.R. n. 30/2011 e del P.T.A., disciplina l'attuazione, l'aggiornamento o la revisione del Piano Regolatore degli Acquedotti (P.R.A.) della Regione Marche.

ART. 2

(Piano Regolatore degli Acquedotti)

1. Nel vigente contesto normativo la risorsa acqua da mero fattore di sviluppo socio-economico è diventata un bene primario pubblico ed indispensabile, da tutelare attraverso una razionalizzazione ed una gestione che consenta il soddisfacimento del suo godimento da parte di tutti, salvaguardando altresì i diritti e le aspettative delle future generazioni.
2. Gli obiettivi del P.R.A. sono:
 - a) l'individuazione delle fonti di approvvigionamento da "riservare" per l'uso idropotabile, con proiezione all'anno 2050, come risorsa strategica della Regione per soddisfare le esigenze della collettività;
 - b) la programmazione degli interventi necessari per il risanamento e/o rinnovamento delle reti, la riduzione delle perdite, il risparmio idrico, l'ottimizzazione della gestione degli acquedotti, le interconnessioni delle reti e/o le adduzioni per le nuove derivazioni o impianti di soccorso, individuati dal Piano come risorse riservate;
 - c) l'eventuale utilizzo delle nuove acque sotterranee profonde dei sistemi idrogeologici appenninici, individuate come "riservate" dal P.R.A., è consentito nel rispetto della normativa vigente in materia riguardante la disciplina delle derivazioni d'acqua pubblica.



ART. 3

(Contenuti del P.R.A.)

1. Il P.R.A. analizza:
 - a) il quadro normativo di riferimento ed il precedente Piano degli Acquedotti approvato con D.P.R. 03/08/1968;
 - b) la situazione esistente relativa: alla gestione del servizio idrico integrato, all'approvvigionamento idrico con l'individuazione delle derivazioni, agli schemi degli acquedotti;
 - c) l'evoluzione demografica, i fabbisogni idropotabili, le necessità temporali e gli schemi degli acquedotti al 2025 e al 2050.
2. Il P.R.A. individua:
 - a) le fonti di approvvigionamento da "riservare" per l'uso umano nella Regione Marche, di cui agli appositi elenchi per ogni Ambito Territoriale Ottimale (ATO);
 - b) gli schemi degli acquedotti con le linee di adduzione e/o interconnessione per ottimizzare il sistema con proiezione al 2050;
 - c) le misure da attuare per il risparmio idrico, per la riduzione dei consumi e per l'ottimizzazione della gestione degli acquedotti.

ART. 4

(Elaborati)

1. Il Piano Regolatore degli Acquedotti è stato redatto prendendo come base di riferimento il territorio degli Ambiti Territoriali Ottimali, di cui alla L.R. n. 30/2011 ed è costituito dai seguenti documenti:
 - a) **Elaborato di Piano** contenente:
 - principi informativi delle scelte adottate per la redazione dello strumento di pianificazione, di riserva e distribuzione delle risorse idriche;
 - attuale approvvigionamento idrico degli acquedotti;
 - fabbisogni idropotabili all'anno 2025 e 2050;
 - acque riservate al 2025 e 2050;



- schemi acquedotti 2050;
- risparmio idrico ed ottimizzazione della gestione degli acquedotti;
- programma investimenti per l'attuazione del Piano;

b) Rapporto Ambientale e Studio d'incidenza;

c) Norme Tecniche di Attuazione (NTA).

ART. 5

(Durata e modifiche del P.R.A.)

1. Il Piano, per la sua natura di programmazione flessibile, è sottoposto:
 - a) al 2025: alla verifica delle previsioni demografiche/fabbisogno, ed a quella dell'attuazione degli interventi pianificatori.
 - b) al 2050: alla verifica degli elementi strategici del P.R.A. e delle portate riservate delle derivazioni di approvvigionamento prescelte;
2. Il P.R.A. è sottoposto a verifica e/o revisione ogni qualvolta mutino i principi fondamentali della pianificazione nazionale o regionale nel settore delle risorse idriche, o qualora si verificano situazioni non rispondenti alle previsioni del Piano stesso;
3. La Giunta Regionale, in deroga a quanto previsto al comma 2, per fronteggiare situazioni di emergenza e carenze idriche gravi per uso idropotabile, quando queste vengono dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n.225, può autorizzare nuovi prelievi integrativi o sostitutivi limitati nel tempo, non ricompresi nel Piano e comunque nei limiti della portata complessiva riservata a ciascun A.T.O.
4. Il P.R.A., a seguito di monitoraggio in continuo delle portate captate effettuato dai gestori del servizio idrico, è sottoposto a verifiche, su base quinquennale, dello scenario atteso. In caso di mutato scenario saranno adottate le retroazioni di Piano associate, corrispondenti allo scenario 2, previste in tabella 11.2 – 11.3 dell' "Elaborato di piano" , senza che queste possano costituire varianti al piano.
5. A cadenza quinquennale e tramite variante al piano, Le portate delle derivazioni, per ogni singola ATO, elencate in Tabella 6 della relazione di piano, potranno essere modificate a seguito di ulteriori studi di natura idrogeologica che si



rendessero eventualmente necessari nelle procedure di VAS relative alla pianificazione d'ambito o nelle procedure di VIA per rinnovo/realizzazione di captazioni.

ART. 6

(Approvazione del P.R.A.)

1. Il progetto del Piano Regolatore degli Acquedotti corredato dal Rapporto Ambientale e Valutazione di Incidenza (V.INC.A.), è adottato dalla Giunta regionale.
2. Il Piano adottato viene pubblicato sul sito internet della Regione Marche e nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche con l'indicazione dei tempi, luoghi e modalità ove chiunque sia interessato possa prendere visione e consultare la relativa documentazione.
3. Le osservazioni al P.R.A. devono essere presentate alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR.
4. La Giunta regionale, valutate le osservazioni ed i pareri pervenuti, entro i successivi trenta giorni delibera l'adozione definitiva del Piano e la trasmissione dello stesso all'Assemblea legislativa regionale.
5. Il P.R.A. è approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
6. Gli aggiornamenti e le modifiche del Piano sono approvati con le stesse procedure di cui al presente articolo.

ART. 7

(Vincolo)

1. Anche in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 94 del D.Lgs. n.152/06, è disposto il **"vincolo"** di "destinazione d'uso idropotabile e planimetrico" delle risorse idriche individuate nelle **tabelle-6.1 -6.2-6.3-6.4-6.5 e 8.1-8.2-8.3-8.4-8.5** e nelle **tavole 9.1A-9.2A-9.3A-9.4A-9.5A** dell'**Elaborato di Piano** che si integrano con gli articoli 19-20-21-22 contenuti nelle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche. Dette perimetrazioni saranno automaticamente



modificate con l'approvazione dell'aggiornamento delle delimitazioni previste dal P.T.A.

2. Per i corpi idrici individuati nelle Tav. 9.1A-9.2A-9.3A-9.4A-9.5A del P.R.A., l'Autorità di Bacino competente dovrà esprimere il proprio parere vincolante in merito alle nuove captazioni.
3. Il vincolo ha validità fino alla verifica degli elementi strategici del Piano di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).

ART. 8

(Revisione delle concessioni)

1. Le Autorità concedenti (Regione e Province) nell'ambito del procedimento istruttorio, di cui alla L.R. n. 5/2006, per l'utilizzo delle acque riservate dal P.R.A., provvedono, ove necessario:
 - a) alla revisione delle concessioni esistenti impartendo prescrizioni, limitazioni temporali o quantitative ai prelievi in atto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della L.R. n. 30/2011 ed in applicazione del principio sancito dalla normativa vigente che assicura la primaria destinazione delle risorse idriche ad uso umano;
 - b) al diniego del rinnovo delle concessioni o di loro varianti, quando queste risultino incompatibili con le utilizzazioni delle acque riservate.

ART. 9

(Concessioni delle acque riservate)

1. Le Autorità competenti provvedono al rilascio delle nuove concessioni ed al rinnovo delle derivazioni delle acque riservate dal P.R.A., ai sensi della L.R. n. 5/2006, sulla base di apposita istanza presentata dagli ATO.
2. Su specifica richiesta, gli ATO sono autorizzati all'istallazione di micro centraline idroelettriche nelle reti degli acquedotti, con il doppio beneficio di ridurre la pressione nelle condotte e ottenere, nel contempo, un beneficio economico con la produzione di energia rinnovabile che deve essere ad esclusivo vantaggio della gestione del servizio idrico integrato, in quanto si ha un uso multiplo e compatibile della risorsa acqua ed una migliore utilizzazione delle infrastrutture appartenenti ai beni del demanio pubblico (art. 143 del D.Lgs. 152/2006).



3. La durata delle concessioni di derivazione di acque riservate non può eccedere i venti anni e sono rinnovabili dall'Autorità concedente, per un uguale periodo.
4. Le spese istruttorie per il rilascio delle concessioni di derivazione sulle acque riservate per l'uso idropotabile non sono applicabili.
5. E' fatta salva ogni altra disposizione in materia di valutazione di incidenza nei siti Natura 2000.
6. Gli ATO assicurano la raccolta completa, la gestione e la pubblicazione dei dati sulle derivazioni e sui consumi al fine di garantire la massima tracciabilità, completezza e trasparenza degli stessi. Il rilascio di nuove concessioni terrà conto di tali dati anche in riferimento alle perdite, alla qualità della risorsa e alla tipologia di approvvigionamento."

ART. 10

(Risparmio idrico)

1. La Regione, al fine di garantire l'approvvigionamento da riservare per l'uso idropotabile, come risorsa fondamentale da tutelare e preservare, per garantire alla collettività ed alle future generazioni la disponibilità del bene pubblico primario, promuove ed incentiva le misure relative al risparmio idrico ed alla ottimizzazione della gestione degli acquedotti previste nel P.R.A..

Per l'attuazione delle misure stesse vengono fissate le seguenti priorità:

- a) rinnovamento delle reti;
- b) controllo e riduzione delle perdite;
- c) campagne di sensibilizzazione sul corretto utilizzo delle risorse;
- d) miglioramento delle fonti di approvvigionamento con la sostituzione e/o dismissione delle numerose piccole derivazioni vulnerabili dal punto di vista quali-quantitativo;
- e) installazione di dispositivi idonei a consentire un consumo controllato.

ART. 11

(Gestione del P.R.A.)



1. L'Ufficio regionale competente in materia di derivazioni di acqua pubblica e demanio idrico è titolare della gestione del P.R.A. e acquisisce dalle ATO tutti i dati necessari per verificare l'attuazione degli interventi e delle misure previste dal Piano e propone alla Giunta regionale eventuali modifiche e/o aggiornamenti.
2. Gli Enti ATO entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, verificano la coerenza dei Piani d'Ambito con le previsioni ed i contenuti del P.R.A. e provvedono al loro eventuale aggiornamento.
3. Le Autorità concedenti, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono alla verifica del rispetto delle disposizioni impartite con i disciplinari di concessione ed in particolare sulle modalità e quantità dei prelievi e sul minimo deflusso vitale (DMV), fornendo annualmente tali risultati alla competente Struttura regionale ed alle Autorità di bacino.

ART. 12

(Concessioni delle derivazioni per uso idropotabile)

1. Le concessioni di derivazioni ad uso idropotabile e di occupazione di pertinenze idrauliche finalizzate all'erogazione dei servizi idrici integrati di cui sono titolari i Comuni o altri Soggetti pubblici comunali, sono trasferite all'Assemblea di ambito di appartenenza su presentazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente P.R.A., di istanza di subentro nella titolarità delle concessioni all'Autorità concedente, la quale provvede d'ufficio alla registrazione della variazione.
2. Per tutte le piccole derivazioni d'acqua esistenti, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, dovrà essere formalizzata la concessione, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della L.R. 30/2011.
3. Per semplificare i procedimenti amministrativi e per avere considerevoli vantaggi nella gestione delle pratiche ed una visione complessiva dell'approvvigionamento idropotabile nel territorio, le Province applicano quanto previsto dall'art. 32, comma 2, della L.R. n. 5/2006, formalizzando una concessione unica per tutte le derivazioni di ogni ATO e/o del relativo Gestore.

Ogni derivazione deve comprendere la sommatoria delle opere di presa e/o di captazione (campi pozzi, gallerie drenanti, traverse, ecc...) che consente di



immettere l'acqua prelevata nella condutture di adduzione di ogni singolo acquedotto. L'atto unico di concessione sarà formalizzato sulla base della "convenzione tipo", approvata con D.G.R. n. 251 del 08/03/2011, in attuazione dell'art. 30, comma 7, della L.R. n. 5/2006, con le dovute modifiche ed integrazioni di carattere amministrativo di competenza delle Province.

La convenzione ha valenza di "disciplinare" della concessione e riporta le condizioni di carattere generale valide per tutte le derivazioni riportate in un elenco specifico allegato all'atto stesso. L'elenco potrà comprendere anche le concessioni già formalizzate in precedenza e sarà corredato da una scheda sintetica contenente le caratteristiche tecniche-funzionali di ogni singola "derivazione".

ART. 13

(Norme finali)

1. I prelievi, le opere di captazione, adduzione e distribuzione, atte a garantire il servizio idropotabile nel territorio regionale devono rispondere ai contenuti, vincoli e previsioni del P.R.A.
2. Per la realizzazione di reti, opere, impianti destinati all'esercizio del servizio idrico integrato, gli ATO esercitano le funzioni ed i poteri di Autorità espropriante, ai sensi della normativa vigente in materia.

ART. 14

(Norme transitorie)

1. Dalla data di adozione della proposta di P.R.A., da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art. 6, comma 1, e sino all'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea legislativa regionale, le acque che la proposta di Piano prevede di utilizzare, sono riservate ai sensi dell'art. 51 del R.D. n. 1775/1933.
2. Le Assemblee d'Ambito Territoriali entro otto mesi dall'entrata in vigore del P.R.A. presentano alle Autorità concedenti, progetti da attuare entro un anno dall'approvazione, per monitorare i prelievi e le perdite, mediante appositi ed idonei dispositivi di misurazione.